

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)

Regione 090 - Azienda 901

Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA –

Centralino: tel. 050992111 – sito: www.ao-pisa.toscana.it

DIPARTIMENTO DI AREA TECNICA

PROCEDURA INTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DEI PROGETTI

Istituzione di un sistema di controllo formale a supporto dell'attività di verifica e di validazione di progetti relativi a lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all'art.28, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/2006, per opere a rete.

Sommario

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
3. OBIETTIVI.....	5
4. RESPONSABILITÀ.....	6
5. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA.....	7
6. ISTRUZIONI OPERATIVE.....	9
6.1 ELENCO ELABORATI DA SOTTOPORRE A VERIFICA.....	9
6.1.1 ELABORATI PROGETTO PRELIMINARE.....	9
6.1.2 ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO.....	11
6.1.3 ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO.....	12
6.2 PROCEDURA DI VERIFICA DEI PROGETTI.....	13
7. NOTE CONCLUSIVE.....	17

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della presente Procedura è quello di istituire un *sistema di controllo formale* a supporto dell'attività di verifica e di validazione di progetti relativi a lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di € per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all'art.28, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/06, per opere a rete, da parte del Responsabile del Procedimento, ovvero dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (art. 47 comma 2, lettera c DPR 207/2010).

I progetti, redatti dalla suddetta amministrazione, o da progettisti esterni, dovranno essere verificati e validati secondo quanto stabilito dal presente documento e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti dei Lavori Pubblici (D. Lgs. 163/2006; DPR 207/2010).

Il Responsabile del Procedimento potrà condurre l'attività di verifica della progettazione solo nel caso in cui non abbia svolto la funzione di progettista.

Esso, in quanto soggetto incaricato dell'attività di verifica, rimane comunque il soggetto preposto alla pianificazione dell'attività, nonché il sottoscrittore del documento di validazione, conclusivo dell'attività di verifica sul progetto da appaltare per l'esecuzione dei lavori [art. 54 del DPR 207/2010].

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nel quadro normativo attualmente vigente la verifica e la validazione dei progetti trovano le loro fonti negli artt. 93 comma 6 e 112 del D. Lgs. 163/2006 e negli artt. Dal 44 al 59 del DPR 207/2010.

3. OBIETTIVI

Gli obiettivi dell'Amministrazione relativamente all'approvazione e all'applicazione della presente procedura sono i seguenti:

- Provvedere autonomamente alla verifica e alla validazione dei progetti, con metodologie e strumenti propri;
- Garantire il rispetto della normativa vigente in materia di Contratti dei Lavori Pubblici, con un risparmio in termini di tempo e risorse impiegate;
- Ottimizzare le risorse disponibili e consentire la crescita delle professionalità interne all'Amministrazione.
- Garantire al Responsabile del Procedimento che debba provvedere alla validazione del progetto da appaltare, tutti gli strumenti necessari alla redazione dell'atto di validazione.

Tutto ciò allo scopo di:

- Verificare e garantire la fattibilità tecnica ed organizzativa dell'opera da appaltare, ovvero verificando che non vi siano errori tecnici o eventuali interferenze che possano causarne l'irrealizzabilità (es. interferenze con altri cantieri, con attività in essere che non possono cessare, ecc);
- Contenere tempi e costi, evitando che eventuali varianti possano modificare l'impostazione iniziale;
- Ridurre il rischio di riserve o contenziosi da parte della ditta appaltatrice;
- Rispettare la normativa vigente in ogni aspetto della costruzione (contratti di lavori pubblici, salute e sicurezza, impianti, strutture, ecc).

4. DISPOSIZIONI E RESPONSABILITÀ

La responsabilità dell'applicazione della presente Procedura per la verifica e la validazione dei progetti di cui al punto 1 è a carico del Responsabile del Procedimento nominato per il progetto oggetto di verifica, ovvero del personale eventualmente preposto alla verifica del progetto.

Secondo quanto enunciato dall'Art. 56 del DPR 207/2010, infatti, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53 del DPR 207/2010, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

Il soggetto incaricato dell'attività di verifica risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'art. 57 del DPR 57/2010, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le normative vigenti, essendo dipendente della Stazione Appaltante.

Il Responsabile del Procedimento deve procedere alla verifica del progetto in contraddittorio col progettista e prima dell'approvazione, nonché alla validazione del progetto prima di porre lo stesso in gara d'appalto.

L'Amministrazione ha inoltre l'obbligo di affidare appalti per la realizzazione di progetti esecutivi redatti e validati conformemente alla normativa vigente, sotto la responsabilità del Responsabile del Procedimento.

5. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

Secondo quanto enunciato dal DPR 207/2010, l'attività di *verifica* dei progetti è "finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati" [art. 45, comma 1].

La verifica, sempre secondo quanto si legge all'Art. 52 del DPR 207/2010, dovrà essere condotta sulla documentazione progettuale, per ciascuna fase in relazione al livello di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), con riferimento ai seguenti aspetti di controllo:

- **AFFIDABILITÀ**
 - *Verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;*
 - *Verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.*
- **COMPLETEZZA E ADEGUATEZZA**
 - *Verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;*
 - *Verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;*
 - *Verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;*
 - *Verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;*
 - *Verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;*
 - *Verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.*
- **LEGGIBILITÀ, COERENZA E RIPERCORRIBILITÀ**
 - *Verifica della leggibilità degli elaborati, con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;*
 - *Verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;*
 - *Verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.*
- **COMPATIBILITÀ**
 - *La rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;*
 - *La rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:*
 - *Inserimento ambientale;*
 - *Impatto ambientale;*
 - *Funzionalità e fruibilità;*
 - *Stabilità delle strutture;*
 - *Topografia e fotogrammetria;*
 - *Sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;*
 - *Igiene, salute e benessere delle persone;*
 - *Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;*
 - *Sicurezza antincendio;*
 - *Inquinamento;*
 - *Durabilità e manutenibilità;*
 - *Coerenza dei tempi e dei costi;*
 - *Sicurezza ed organizzazione del cantiere.*

In particolare, la verifica da parte del Responsabile del Procedimento o dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione, dovrà accertare [art. 45 del DPR 207/2010]:

1. La completezza della progettazione;
2. La coerenza e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
3. L'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
4. I presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
5. La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

6. La possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
7. La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
8. La manutenibilità delle opere, ove richiesto.

6. ISTRUZIONI OPERATIVE

Come già accennato al punto precedente, la verifica della progettazione deve essere condotta su tutta la documentazione prodotta in ciascuna fase progettuale, in relazione al livello di progettazione [vedere artt. 17 - 43 del DPR 207/2010].

La procedura di validazione, invece, costituisce il momento conclusivo dell'attività di verifica e deve essere eseguita prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei lavori, ovvero al termine della progettazione esecutiva oppure preliminare o definitiva.

6.1 ELENCO ELABORATI DA SOTTOPORRE A VERIFICA

6.1.1 ELABORATI PROGETTO PRELIMINARE

Si riporta integralmente il testo dell'art. 17 del DPR 207/2010:

Art. 17

Documenti componenti il progetto preliminare

(art. 18, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazione illustrativa;*
- b) relazione tecnica;*
- c) studio di prefattibilità ambientale;*
- d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati*

grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;

e) planimetria generale e elaborati grafici;

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;

g) calcolo sommario della spesa;

h) quadro economico di progetto;

i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

2. I contenuti minimi dell'elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui e' prevista l'area di cantiere;

2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19;

b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonche' alle lavorazioni interferenti;

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalita' di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo.

3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice o di una concessione di lavori pubblici:

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonche' archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonche' la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;

b) e' redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

c) e' redatto uno schema di contratto.

L'elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, e' allegato al contratto, ferma restando l'integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto

esecutivo.

4. Qualora il progetto preliminare e' posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.

Per le operazioni di verifica, si rimanda all'Allegato A al presente documento.

6.1.2 ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO

Si riporta integralmente il testo dell'art. 24 del DPR 207/2010:

Art. 24

Documenti componenti il progetto definitivo

(art. 25, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformita' urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonche' i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazione generale;*
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;*
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;*
- d) elaborati grafici;*
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita' ambientale;*
- f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);*
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;*
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;*
- i) piano particellare di esproprio;*

- l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;*
- m) computo metrico estimativo;*
- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;*
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).*

3. Quando il progetto definitivo e' posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice ferma restando la necessita' della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 30, il progetto e' corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalita' indicate all'articolo 43 nonche' del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell'offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonche' i tempi della progettazione esecutiva e le modalita' di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, del codice.

Per le operazioni di verifica, si rimanda all'Allegato B al presente documento.

6.1.3 ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

Si riporta integralmente il testo dell'art. 33 del DPR 207/2010:

Art. 33

Documenti componenti il progetto esecutivo

(art. 35, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonche' i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto e' redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonche' delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita' urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita' ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo e'

composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- m) piano particellare di esproprio.

Per le operazioni di verifica, si rimanda all'Allegato C al presente documento.

6.2 PROCEDURA DI VERIFICA DEI PROGETTI

Si riporta di seguito l'art. 53 del DPR 207/2010, che descrive puntualmente la **verifica della documentazione** progettuale, prodotta a seconda del livello di progettazione.

1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, per ciascun livello della progettazione.
2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati [art. 52 del DPR 207/2010] si deve:
 - a. Per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
 - b. Per le relazioni di calcolo:
 1. Verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 2. Verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
 3. Verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 4. Verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 5. Verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
 - c. Per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1. Le specifiche esplicitate dal committente;
2. Le norme cogenti;
3. Le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4. Le regole di progettazione;
- d. Per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso un altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
- e. Per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f. Per la documentazione di stima economica, verificare che:
 1. I costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
 2. I prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
 3. Siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezziari;
 4. I prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 5. Gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 6. I metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 7. Le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 8. I totali calcolati siano corretti;
 9. Il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con l'obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del codice;
 10. Le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
 11. I piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
- g. Per il piano di sicurezza e coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- h. Per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 [DPR 207/2010];
- i. Accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

L'Art. 54 del DPR 207/2010 enuncia inoltre i principi relativi all'**estensione del controllo e ai momenti di verifica**, ovvero:

1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; il Responsabile del Procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 52 e 53 [del DPR 207/2010], devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.
3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione".
4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta

sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il Responsabile del Procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.

6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all'articolo 106, comma 1 [DPR 207/2010].

Infine, al termine dell'attività di verifica, nel caso in cui il progetto debba essere posto a base di gara, il Responsabile del Procedimento effettua la **Validazione** dello stesso.

Secondo quanto riportato all'art. 55 del DR 207/2010:

1. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

2. In caso di dissenso del Responsabile del Procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.

3. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

7. NOTE CONCLUSIVE

La procedura di verifica dovrà essere condotta secondo quanto disposto dal presente atto, da parte dei soggetti incaricati dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.P.R. 207/2010, artt. dal 44 al 59.

Il Responsabile del Procedimento, una volta acquisiti i necessari pareri in *conferenza dei servizi* o, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante Edilizia Libera, S.C.I.A., Nulla Osta, S.B.A.A.S., ecc., conclude l'attività di verifica relativa al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione.

Avvenuta la validazione del progetto da porre a base di gara, è possibile l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori.

La validazione non sostituisce il procedimento per l'approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante, che può, nel caso di riscontrata mancanza di requisiti e/o elaborati di cui agli artt. 17-43, 52 e 53 del D.P.R. 207/2010 (vedere **Par. 5 e 6**), inficiare l'esito della procedura di verifica e validazione. Nel caso di cui sopra, la Stazione Appaltante dispone in merito un atto di indirizzo, al fine di addivenire alla positiva conclusione del procedimento di approvazione e consentire la validazione da parte del Responsabile del Procedimento.